



Relazione illustrativa sul punto 1 all’Ordine del Giorno dell’Assemblea, parte straordinaria

**Modifiche dell’art. 10 (“Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto”) dello Statuto sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.**



Signori Azionisti,

L'Assemblea straordinaria convocata per il 12 settembre 2024 è chiamata a deliberare in merito alla modifica dell'art. 10 (Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto) dello statuto sociale.

Come noto, la legge 5 marzo 2024, n. 21 ha introdotto nel D.Lgs. n. 58 del 1998 (il “TUF”) l'articolo 135-undecies.1. il quale prevede che “*Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4*”.

La modifica di cui è proposta l'approvazione ha la finalità di inserire nello statuto sociale una nuova clausola che consenta al Consiglio di Amministrazione di prevedere, di volta in volta e precisandolo in sede di convocazione, che l'Assemblea si tenga con la partecipazione degli aventi diritto all'intervento ed al voto esclusivamente mediante il conferimento di deleghe ex articolo 135-undecies TUF (nonché deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, TUF) al Rappresentante Designato, figura già prevista (i) dall'art. 135-undecies del TUF nel testo precedente la citata novella legislativa e (ii) dall'art. 10 del vigente statuto sociale (il Rappresentante Designato Esclusivo).

Al riguardo, si precisa che la Società, con riferimento alle assemblee che si sono tenute negli ultimi esercizi, si è avvalsa di tale facoltà di designazione del Rappresentante Designato Esclusivo originariamente attribuita per contrastare la diffusione dell'epidemia Covid-19, ha valutato in modo molto positivo il contributo del Rappresentante Designato Esclusivo nell'efficiente e preciso svolgimento dell'assemblea e delle attività alla stessa prodromiche ed ha altresì constatato un'ampia partecipazione dei soci grazie all'intervento del Rappresentante Designato Esclusivo.

Di seguito si riporta il testo a fronte dell'articolo 10 dello statuto sociale con evidenza in grassetto della proposta di modifica.

Testo attuale	Testo modificato
Art. 10 (Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto)	Art. 10 (Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto)
<p>1) La legittimazione all'intervento in Assemblea spetta ai titolari del diritto di voto ai sensi delle disposizioni di legge applicabili. La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto è attestata secondo i termini stabiliti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, nonché da quanto previsto dai seguenti commi del presente Articolo.</p> <p>2) Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea rilasciando apposita delega nei termini indicati dalla legge. La delega è trasmessa alla Società mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione ovvero mediante altre modalità di invio ivi indicate.</p> <p>3) La Società può designare, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto in Assemblea possono conferire una</p>	<p>1) La legittimazione all'intervento in Assemblea spetta ai titolari del diritto di voto ai sensi delle disposizioni di legge applicabili. La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto è attestata secondo i termini stabiliti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, nonché da quanto previsto dai seguenti commi del presente Articolo.</p> <p>2) Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea rilasciando apposita delega nei termini indicati dalla legge. La delega è trasmessa alla Società mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione ovvero mediante altre modalità di invio ivi indicate.</p> <p>3) La Società può designare, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali un soggetto al quale i titolari del diritto di voto in Assemblea</p>



<p>delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p>	<p>possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno ex articolo 135-undecies TUF (il "Rappresentante Designato"). La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati Il soggetto designato, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La Società – con decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione in occasione delle singole convocazioni - potrà prevedere, nell'avviso di convocazione, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di deleghe di voto ex articolo 135-undecies TUF (nonché di deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, TUF) al Rappresentante Designato con le modalità previste dalle leggi e/o disposizioni regolamentari applicabili.</p>
---	---

L'assunzione della deliberazione relativa alla modifica dell'articolo 10 dello Statuto sociale non comporta il sorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

Deliberazioni proposte all'Assemblea

Signori Azionisti, in relazione a quanto sin qui esposto, se d'accordo, Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli azionisti di Nexi S.p.A.

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1. di modificare – con efficacia dalla data di iscrizione della relativa deliberazione presso il competente registro delle imprese – l'articolo 10 dello Statuto sociale nel testo proposto nella relazione illustrativa e al quale si rimanda integralmente;
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente, ogni e più ampio potere per adempiere alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di apportarvi qualsiasi modifica e/o integrazione, di carattere non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti.”.

Milano, 2 agosto 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Michaela Castelli